

CONVENZIONE

Approvazione	2008	Delibera Assemblea Consortile n. 34 del 12/12/2008
Aggiornamento	2019	Delibera Assemblea Consortile n. 5 del 11/04/2019
Aggiornamento	2020	Delibera Assemblea Consortile n. 4 del 28/05/2020
Aggiornamento	2022	Delibera Assemblea Consortile n. 2 del 01/04/2022

I Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, con la costituzione del Consorzio "Desio-Brianza" nel 1982, con atto della Giunta Regionale n. 18718 in data 13/07/82, revisionato ai sensi della legge 142/1990 con atto n. 170 del 12.12.1994, aggiornato una prima volta l'1 gennaio 1999 alle nuove disposizioni di legge per gli enti pubblici e successivamente il 18.03.2008, ai sensi dell'art. 30 del TUEL, hanno da tempo confermato la comune volontà di gestire in forma consortile, i servizi di formazione professionale, orientamento e servizi al lavoro, servizi alla persona, sia socioassistenziali che sociosanitari in particolare nell'area Disabili, altri servizi socioculturali ed educativi, sulla base delle disposizioni regionali e provinciali in materia.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2009 i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, hanno confermato la comune volontà di gestire in forma consortile i servizi ad oggi gestiti, approvando la trasformazione della natura giuridica dell'ente da Consorzio di funzioni o Consorzio-ente, cui si applicano le norme previste per gli enti locali, a Consorzio-azienda, cui si applicano invece le norme previste per le Aziende Speciali.

All'Azienda aderiscono il Comune di Limbiate a partire dal 1 giugno 2020 e il Comune di Sovico a partire dal 1 aprile 2022 che sottoscrivono la presente convenzione

ART. 1

L'Azienda speciale Consortile, che si costituisce, è dotata di uno Statuto che ne regola l'assetto istituzionale, amministrativo e finanziario.

ART. 2

La durata dell'ente è mantenuta in anni 50 - a partire dalla data della sua costituzione - fatte salve eventuali scadenze anticipate dettate dalla necessità di verificare la compatibilità del presente strumento giuridico-amministrativo con la realtà dei servizi attuati dall'ente consortile.

ART. 3

Fra l'Azienda Speciale Consortile e i Comuni aderenti, titolari delle funzioni e committenti, è mantenuto un costante livello di indirizzo, di concertazione e di negoziazione sia tramite le riunioni degli organi collegiali istituzionali, sia tramite lo scambio di atti e di informazioni che si ritenessero reciprocamente utili, sia tramite collegamenti telematici.

ART. 4

L'Azienda speciale Consortile deve trasmettere ai Comuni aderenti gli atti fondamentali previsti dalla normativa in vigore e, su richiesta dei Comuni aderenti, ogni altro atto assunto dai suoi organi.

ART. 5

1. Gli Enti aderenti partecipano alle spese generali dell'Azienda speciale Consortile con un importo annuo per abitante, facendo riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente e determinando l'esatto importo tramite il Piano programma.



2. Al fine di favorire l'inserimento di nuovi Enti nell'azienda l'Assemblea Consortile, in deroga al precedente primo comma, può deliberare in loro favore forme di partecipazione parziale alle spese generali, in misura fissa e forfettaria, per non oltre i primi tre anni dall'ingresso. La deliberazione dell'Assemblea Consortile viene assunta sulla base di un piano economico-finanziario e gestionale che dia evidenza delle economie generate sulle quote associative ed in generale sul conto economico, nonché dell'importanza, per il posizionamento strategico aziendale, dell'ingresso di un nuovo associato.
3. A fronte della concessione della deroga sopra precisata, i nuovi Enti aderenti non potranno avvalersi del diritto di recesso disciplinato dall'art. 2 comma 67 dello Statuto per le annualità di fruizione della deroga e per successive ulteriori cinque annualità.

ART. 6

1. In sede di costituzione dell'Azienda il fondo di dotazione iniziale ammonta a 10.000 (diecimila/00) Euro.
2. Negli anni successivi al primo esercizio la quota di ogni Ente consorziato sarà ricalcolata come segue:
 - a. il 30% del fondo di dotazione sarà attribuito in proporzione agli abitanti di ogni comune, facendo riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. il 70% del fondo di dotazione sarà attribuito proporzionalmente all'impegno finanziario, assunto da ciascuno per i servizi effettivamente resi, desunto dall'ultimo Conto Consuntivo approvato.
3. Il criterio della popolazione si intende valido solo per i soci che siano Comuni. In caso di adesione all'azienda di soci diversi dai Comuni si utilizzerà il solo criterio degli impegni finanziari.
4. Ogni Ente non potrà disporre di più del 49% delle quote.

ART. 7

1. Gli enti associati partecipano alle decisioni di governo dell'Azienda in base alla quota percentuale del Fondo di dotazione detenuta.
2. In caso di ingresso nell'Azienda di un nuovo ente, le quote % di partecipazione al Fondo di dotazione sono rideterminate computando la quota % del nuovo socio, che viene determinata come segue:
 - a. il 30% in proporzione al numero degli abitanti, facendo riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b. il 70% in proporzione all'impegno finanziario che il nuovo socio dichiara formalmente di assumere, risultante dal piano programma e/o dal budget di esercizio aggiornati a seguito dell'ingresso dello stesso.
3. L'ente che entra a far parte dell'Azienda verserà una somma pari al fondo di dotazione risultante dall'ultimo bilancio approvato moltiplicato per la percentuale sopra dettagliata.
4. Negli anni successivi la quota sarà calcolata come previsto dall'art. 6 commi 2 e 3.
5. Qualora l'Assemblea consortile deliberi l'aumento del fondo di dotazione di cui all'art. 6 c.1, ciascun socio concorre all'aumento per una quota proporzionale alla quota percentuale del fondo di dotazione detenuta nel medesimo esercizio.

ART. 8

1. Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente e conformi decisioni assunte dall'Assemblea consortile in materia, ogni socio ha diritto di partecipare alla distribuzione delle sole quote del patrimonio netto aziendale maturate a decorrere dall'esercizio di adesione all'Azienda, in proporzione alla quota percentuale del fondo di

dotazione detenuta nell'esercizio in cui sono maturate le quote di patrimonio netto da distribuire.

2. Ogni socio è tenuto alla copertura ed al ripiano di eventuali perdite e disavanzi maturati nel corso di un determinato esercizio, in proporzione alla quota percentuale del fondo di dotazione detenuta nel medesimo esercizio. Qualora l'Assemblea consortile deliberasse il ripiano delle perdite mediante l'utilizzo di riserve del patrimonio netto, e la quota di riserva pertinente ad un socio non fosse sufficiente per garantire l'intera copertura della quota di perdita a lui spettante, lo stesso è tenuto ad erogare un contributo integrativo al fine di completare il ripiano.
3. La nota integrativa al bilancio d'esercizio illustra in modo dettagliato la composizione delle diverse voci del patrimonio netto aziendale specificando anche l'articolazione di ciascuna voce in base agli esercizi di costituzione o di maturazione della stessa

ART. 9

I Comuni aderenti, secondo le rispettive disponibilità, confermano l'assegnazione all'Azienda speciale Consortile di idonei locali, necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

ART. 10

La gestione delle attività e dei servizi di cui alla presente convenzione resta improntata al rispetto degli indirizzi tracciati dalla Regione Lombardia e delle normative da essa emanate, nonché al rispetto dei piani attuativi della Regione e della Provincia e nell'ambito degli indirizzi dei Comuni proprietari e committenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Desio, 01 APR. 2022

Per il Comune di Bovisio Masciago
Il Sindaco – Giovanni Sartori

Per il Comune di Cesano Maderno
Il Sindaco - Maurilio Longhin

Per il Comune di Desio
Il Sindaco – Simone Gargiulo

Per il Comune di Limbiate
Il Sindaco – Antonio Domenico Romeo

Per il Comune di Muggiò
Il Sindaco – Maria Arcangela Fiorito

Per il Comune di Nova Milanese
Il Sindaco – Fabrizio Pagani

Per il Comune di Sovico
Il Sindaco – Barbara Magni

Per il Comune di Varedo
Il Sindaco – Filippo Vergani

